



**REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**
(emanato con Decreto Rettorale 29 marzo 2022, rep. n. 294, prot. n. 153432)

Indice

Definizioni	1
Titolo I – Principi generali dei corsi di Dottorato di Ricerca	2
Titolo II - Disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca	3
Titolo III – Ammissione ai Corsi e borse di studio	6
Titolo IV – Attività dei corsi di Dottorato di Ricerca	10
Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi.....	10
Titolo VI - Conseguimento del titolo	12
Titolo VII – Internazionalizzazione e corsi di Dottorato di Ricerca in co-tutela	14
Titolo VIII – Dottorato Industriale	15
Titolo IX - Norme transitorie e finali.....	15

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

“**Ministero**” definisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

“**ANVUR**” definisce l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, di cui all'art. 2 comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76;

“**Università**” definisce l'Università degli Studi di Brescia;

“**Corso**” definisce il corso di Dottorato di Ricerca appartenente all'offerta formativa dottorale dell'Università;

“**D.M. 226/2021**” definisce il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021, n. 308 ed in vigore dal 13 gennaio 2022;

“**accreditamento iniziale**” definisce la procedura di autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e di accreditamento delle sedi ove questi si svolgono da parte del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 226/2021, che ha durata quinquennale;

“**verifica periodica della permanenza dei requisiti**” definisce il monitoraggio e la valutazione periodica effettuata da ANVUR in merito alla permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO;

“**inizio dell'attività formativa**” definisce la data annualmente prevista per l'inizio dei percorsi di formazione dottorale, definita dall'Università secondo l'art. 4, comma 4 del presente Regolamento;

“**proposta di nuova istituzione**” definisce la proposta, originata da uno dei Dipartimenti dell'Università, di attivazione un nuovo Corso o di un nuovo curriculum di Corso già accreditato, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici e da inviare al Ministero per l'accREDITAMENTO iniziale;

“**proposta di rinnovo**” definisce la proposta originata dal Dipartimento sede amministrativa del Corso di attivazione di un Corso, già accreditato per l'anno accademico in corso, per il successivo anno accademico;

“**avvio del ciclo**” definisce l'insieme delle procedure annualmente attivate dal Ministero e verificate da ANVUR, preordinate alla gestione del sistema di accREDITAMENTO e di verifica periodica della permanenza dei requisiti dei Corsi;

“**centri di responsabilità dipartimentali**” definisce le aree amministrative dipartimentali così come previste dall'art. 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università;

“albo on-line di Ateneo” definisce il luogo digitale accessibile dalla pagina iniziale del sito istituzionale di Ateneo nel quale sono pubblicati gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo che per obbligo di legge devono essere resi noti a chiunque ne abbia interesse, che assolve all’obbligo di pubblicità legale nei siti informatici delle Pubbliche Amministrazioni (Legge 69/2009);

“professori” definisce designa i professori ordinari e associati di ruolo;

“ricercatori” definisce i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato ai sensi del DPR 11 luglio 1980, n. 382 nonché i ricercatori a tempo determinato disciplinati dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia di tipo “A” sia di tipo “B”.

Titolo I – Principi generali dei corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 2 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca (d’ora in avanti Corsi) dell’Università degli Studi di Brescia (d’ora in avanti Università). È adottato in conformità alle seguenti norme:

- 1) Legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2;
- 2) Legge 30 novembre 1989, n. 398;
- 3) Legge 3 luglio 1998, n. 210;
- 4) Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 5) Decreto Ministeriale 29 dicembre 2021, n. 226.

Art. 3 - Obiettivo dei Corsi

1. I Corsi sono finalizzati alla formazione del dottore di ricerca. Le attività di formazione alla ricerca che comprendono anche forme di didattica strutturata ed eventuali periodi di studio e formazione all’estero presso soggetti pubblici e privati, sono organizzate per perseguire l’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore e della ricerca, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee.

2. I Corsi sono progettati per sviluppare abilità disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, anche in ambiti non accademici, e prevedono l’acquisizione di competenze trasversali da trasferire e sviluppare in ambito scientifico e professionale.

3. I Corsi possono essere attivati anche mediante stipula di convenzioni o costituzione di consorzi con altre università italiane ed estere e soggetti di alta qualificazione culturale e scientifica pubblici o privati, italiani o stranieri, che mettano a disposizione idonee risorse umane e strumentali, ovvero imprese anche estere che svolgano attività di ricerca e sviluppo qualificata e pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo altresì di rafforzare le relazioni nazionali e transnazionali nel campo della ricerca attraverso l’attivazione di dottorati congiunti e in co-tutela.

4. Possono essere attivati corsi di Dottorato Industriale, anche come parte della denominazione, in convenzione o consorzio con imprese, anche estere, che svolgano una qualificata attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 4 comma 2, lettera d) del presente Regolamento, nonché contratti di apprendistato in alta formazione e ricerca secondo quanto previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, finalizzati alla formazione del Dottorato Industriale.

5. I Corsi si realizzano all’interno di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quelli per il primo e secondo livello della formazione universitaria, che garantisca standard qualitativi condivisi in materia di ambiente di ricerca, procedure di ammissione, supervisione e rilascio del titolo nonché di sviluppo professionale per il dottore di ricerca.

6. L’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di Dottorato di Ricerca, concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 Legge n. 240 del 2010.

Titolo II - Disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 4 – Attivazione e accreditamento dei Corsi e delle sedi

1. I corsi di Dottorato di Ricerca sono attivati previo accreditamento iniziale e verifica periodica della permanenza dei requisiti da parte del Ministero su conforme parere dell'ANVUR ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 226/2021.

2. L'Università può richiedere l'accreditamento dei Corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei Corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

a) altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;

c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;

e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

3. Le proposte di istituzione di un nuovo Corso e di rinnovo di Corsi già accreditati sono deliberate dai Consigli di Dipartimento sede amministrativa del Corso e approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accreditamento iniziale e di verifica periodica della permanenza dei requisiti sono regolate dagli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 226/2021.

4. L'Università provvede, ogni anno, a definire i tempi e le modalità di presentazione delle proposte di nuova istituzione e di rinnovo dei Corsi, anche ai fini della programmazione dell'offerta formativa dottorale nell'ottica del sistema di assicurazione della qualità richiamato dall'art. 1, comma 3, lettera f) del D.M. 226/2021.

5. Nel caso di proposta di Corso di Dottorato di Ricerca di nuova istituzione il Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso designa un Proponente all'interno del Collegio dei docenti individuato nella delibera di proposta di istituzione, che possieda i requisiti minimi definiti dal D.M. 226/2021 per la qualifica di Coordinatore, ai fini dell'espletamento delle attività previste dalle procedure ministeriali di accreditamento iniziale e successive correlate.

6. Nel caso di proposta di rinnovo di Corso esistente già accreditato, il Coordinatore propone al Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso la composizione del Collegio ai fini dell'espletamento delle attività previste dalle procedure ministeriali di avvio del nuovo ciclo e successive correlate.

7. Nel caso di proposta di rinnovo di Corso esistente già accreditato per il quale il Coordinatore in carica abbia manifestato l'indisponibilità al rinnovo del mandato o sia nelle condizioni di non poter essere rinnovato alla scadenza dell'anno accademico in corso, il Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso designa un Proponente all'interno del Collegio dei docenti individuato nella delibera di rinnovo, che possieda i requisiti minimi definiti dal D.M. 226/2021 per la qualifica di Coordinatore, ai fini dell'espletamento delle attività previste dalle procedure ministeriali di accreditamento e successive correlate al nuovo ciclo.

8. Il fondo di funzionamento per ciascun Corso è assegnato ai Centri di Responsabilità dipartimentali dal Bilancio di previsione annuale autorizzatorio.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi del Corso:

a) il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio);

b) il Coordinatore.

2. La composizione del Collegio rispetta le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera a) punti 1), 2) e 4) del D.M. 226/2021. Tutti i componenti devono appartenere ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente nei casi previsti dall'art. 6, comma 4 del D.M. 226/2021.

3. È prevista nel Collegio una rappresentanza dei dottorandi per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi quantificata nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 20% della composizione del Collegio stesso, eletta secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo. Nelle more dello svolgimento delle votazioni, il Collegio rimane validamente costituito.

4. La domanda di partecipazione al Collegio da parte di professori e ricercatori dovrà essere indirizzata al Coordinatore del Corso, secondo le indicazioni previste annualmente dall'Università di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento. Nel caso di candidature di professori e ricercatori dell'Università, l'ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei candidati, nel caso di candidature di professori e ricercatori di altre università o enti pubblici di ricerca, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente della struttura di appartenenza dei candidati. Il Collegio, esaminata la qualificazione scientifica del candidato richiedente prescritta dall'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, decide sull'ammissione del richiedente al Collegio stesso. Nel caso di Corso di nuova istituzione, decide sull'ammissione alla proposta di Collegio il Consiglio del Dipartimento proponente. La partecipazione di professori e ricercatori dell'Università a collegi di corsi attivati da altri atenei è subordinata al nulla osta da parte del Dipartimento di afferenza dei medesimi professori e ricercatori.

5. Le dimissioni del professore o del ricercatore dal Collegio deve essere presentata al Coordinatore del Corso e comunicata in copia al Direttore del Dipartimento di afferenza o all'organo competente della struttura di appartenenza del medesimo professore o ricercatore.

6. Il Collegio è preposto alla progettazione e realizzazione del Corso svolgendo tutte le funzioni previste dal D.M. 226/2021, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, esercita funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e compie le seguenti attività:

a) definisce, propone e organizza le attività didattiche e scientifiche del Corso;

b) approva il programma formativo e di ricerca dei dottorandi;

c) approva, ove ritenuto necessario dal Collegio, un regolamento interno del Corso, nel rispetto del presente Regolamento e dei decreti ministeriali in vigore, oltre che della eventuale ulteriore regolamentazione e/o normativa di riferimento, per disciplinare gli aspetti formativi e della ricerca nonché altri aspetti organizzativi specifici per il Corso;

d) nel corso del primo anno di formazione designa un supervisore per ciascun dottorando, la cui funzione deve essere coadiuvata da uno o più co-supervisori nominati durante il percorso dottorale. Supervisore e co-supervisori possono essere scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, ma almeno uno di essi deve essere di provenienza accademica e almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo; il supervisore e i co-supervisori hanno il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca e, se esterni al Collegio, sono tenuti a riferirsi con regolarità al Collegio secondo i modi e i tempi da questo definiti;

e) entro la fine di ogni anno di formazione, valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo; nel caso di dottorandi dell'ultimo anno di corso, in riferimento alla presentazione della tesi, si applica quanto disposto dal successivo art. 16 del presente Regolamento;

f) autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca all'estero;

g) autorizza il dottorando a svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché le attività di didattica integrativa, così come previsto dall'art. 13, comma 6 del presente Regolamento. Autorizza altresì il dottorando allo svolgimento di attività retribuite di cui all'art. 13, comma 9 del presente Regolamento;

h) predispone annualmente una relazione sull'attività didattica e scientifica svolta nell'ambito del Corso da trasmettere al Senato Accademico, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso;

i) elegge al suo interno il Coordinatore fra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professori di prima fascia.

l) propone al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, per il tramite del Coordinatore, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione;

m) designa i valutatori delle tesi di cui al successivo art. 17, comma 1 del presente Regolamento;

n) propone al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, per il tramite del Coordinatore, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;

o) propone al Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Corso, attraverso il Coordinatore, il rinnovo del Corso per il ciclo successivo e la relativa composizione del Collegio;

p) per specifiche esigenze organizzative può costituire al suo interno commissioni, che coadiuvano il Coordinatore;

q) approva le co-tutele di tesi;

r) svolge tutte le ulteriori attività ad esso demandate dalla Legge o dai Regolamenti.

7. Il Collegio è competente ad assumere ogni decisione e delibera inerenti il ciclo di nuovo accreditamento o in rinnovo a decorrere dalla data di inizio dell'attività definita annualmente in fase di programmazione di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento, prendendo altresì in carico tutti i cicli attivi e non ancora conclusi dello stesso Corso, anche ai fini della valutazione dell'attività di ricerca dei dottorandi per l'ammissione all'anno successivo nonché ai fini dell'elezione del Coordinatore.

8. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio, è responsabile del funzionamento del dottorato, dei percorsi formativi in esso previsti e cura l'esecuzione delle delibere del Collegio. Il Coordinatore viene eletto secondo quanto disposto dal successivo comma 9.

9. Il Coordinatore è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Collegio, esclusa la rappresentanza dei dottorandi, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. La prima votazione viene convocata dal Decano del Collegio, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore in carica. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano convoca una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni. Nella seconda votazione, che è valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e il più giovane se vi è parità di anzianità accademica. Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano convoca una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e si procede con ulteriori eventuali votazioni fino a quando non risulti eletto il Coordinatore. Tale nuova votazione e tutte le eventuali ulteriori avvengono con le stesse modalità della seconda. Nell'ipotesi in cui il Coordinatore rassegni le dimissioni, egli è tenuto a presentarle al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del suo successore. In tal caso, il Decano indice nuove elezioni da svolgersi entro 45 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Collegio da parte del Coordinatore uscente, il Decano assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Collegio.

10. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Direttore di Dipartimento sede amministrativa il Corso, resta in carica per un triennio e per non più di due mandati.

11. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

Titolo III – Ammissione ai Corsi e borse di studio

Art. 6 - Frequenza congiunta dei corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta di un Corso di Dottorato di area medica alle seguenti condizioni:

- a) devono risultare vincitori del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca;
- b) il Collegio del Corso e il Consiglio della Scuola di Specializzazione medica attestano, ciascuno con specifico provvedimento, la compatibilità delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione medica e dal Corso anche in considerazione della distanza tra le sedi;
- c) le borse di Dottorato di Ricerca o altre forme di finanziamento connesse con il Corso e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione medica, durante il periodo di frequenza congiunta, non sono compatibili;
- d) nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione medica, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni;
- e) il pagamento dei contributi universitari annuali è dovuto per l'iscrizione al Corso e alla Scuola di Specializzazione medica, anche se la frequenza è congiunta;
- f) durante il periodo di frequenza congiunta, la disciplina prevalente rimane quella prevista per i medici in Formazione Specialistica dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione e dal contratto di formazione specialistica, secondo le modalità definite dall'Ateneo.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, nonché da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di iscrizione al Corso, pena la decadenza dall'ammissione al Corso.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione al Corso nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei Trattati ovvero degli Accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Per ciascun Corso può essere previsto un numero di posti riservati a candidati appartenenti alle seguenti categorie:

- a) laureati in università estere;
- b) laureati che risultino provenienti da progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali;
- c) dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, con i quali l'Università abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato industriale ai sensi dell'art. 10 del D.M. 226/2021;
- d) titolari di contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, di cui all'art. 45 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81; tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

4. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione, secondo la regolamentazione specifica prevista da ciascun bando di ammissione.

Art. 8 - Procedura concorsuale di selezione per l'ammissione

1. L'Università disciplina le procedure concorsuali di selezione per l'ammissione ai Corsi assicurando un'adeguata valutazione comparativa dei candidati, il rispetto dei tempi congrui per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali di selezione per l'ammissione devono essere espletate entro i termini previsti dalla programmazione di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento.

2. Il bando di selezione per l'ammissione, redatto almeno una volta all'anno in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità e la diffusione secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del D.M. 226/2021 e dalla normativa specifica in materia. Il bando deve indicare:

a) i Corsi e gli eventuali curricula;

b) il numero complessivo dei posti disponibili;

c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili;

d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;

e) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte e di colloqui, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità del loro svolgimento e l'eventuale previsione della presentazione e discussione di un progetto di ricerca;

f) gli eventuali posti riservati per le categorie previste all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento;

g) la tipologia dei titoli valutabili e il punteggio ad essi attribuito.

3. Possono essere ammessi in sovrannumero, rispetto ai posti istituiti per ciascun Corso, i titolari di borse o analoghe forme di sostegno finanziario che provengano da selezioni espletate nell'ambito di progetti di ricerca ministeriali, europei o internazionali. I posti in sovrannumero sono attivati nella data di inizio dell'attività definita annualmente in fase di programmazione di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento

4. La procedura concorsuale di selezione per l'ammissione è intesa ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. La verifica della conoscenza della o delle lingue straniere è effettuata nella prova orale ed eventualmente anche nella prova scritta; a integrazione dei titoli, il candidato può presentare idonea certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua straniera che sarà indicato nel bando, rendendo in tal caso la verifica linguistica durante il colloquio non necessaria.

5. Il punteggio massimo e minimo attribuito alla valutazione dei titoli e alle prove viene definito nel bando di ammissione.

6. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione prima dell'eventuale prova scritta o della valutazione del progetto di ricerca, ovvero se entrambe non sono previste, prima della prova orale.

7. Per i candidati di cui all'art. 7, comma 3 lettere a) e b) possono essere stabilite modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e in tal caso è formata una graduatoria separata. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti.

8. Al termine della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito, o le eventuali graduatorie separate, sulla base del punteggio finale ottenuto dai candidati.

9. Le borse di studio sono assegnate secondo la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione. La graduatoria di merito è

approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge all'Albo *on-line* d'Ateneo e sul portale di Ateneo.

10. Il bando può prevedere l'ammissione al Corso di idonei in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse entro la data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature.

Art. 9 - Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione

1. La Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione è nominata dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, su proposta del Collegio e per il tramite del Coordinatore, è composta da almeno tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari dell'Università, o delle università consorziate/convenzionate, afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il Corso. Il Collegio provvede ad individuare anche ulteriori componenti supplenti. Possono far parte della Commissione esperti esterni, anche stranieri, in numero al massimo pari al numero di aziende o enti terzi finanziatori di borse di studio o altre forme di sostegno finanziario, scelti nell'ambito dei medesimi soggetti finanziatori. La presidenza della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione è assunta dal professore di I fascia, o in mancanza di II fascia, con maggiore anzianità accademica in ruolo e, a parità di anzianità accademica, dal più anziano d'età.

2. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, devono essere depositati tempestivamente presso la Segreteria amministrativa competente.

3. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 10 – Borse di studio e altre forme di sostegno finanziario

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei Corsi, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, sono coperti con le seguenti fonti:

a) fondi propri;

b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente, ripartiti annualmente con decreto del Ministro sulla base dei criteri previsti dall'art. 13, comma 2 del D.M. 226/2021;

c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021;

d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;

e) finanziamenti derivanti da bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Le borse di studio sono finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

3. L'Università può sottoscrivere specifiche convenzioni per il sostegno finanziario a borse di studio di Dottorato di Ricerca con soggetti esterni all'amministrazione universitaria, pubblici o privati, italiani o stranieri, da stipulare entro la scadenza della presentazione delle candidature stabilita nel bando di ammissione al Corso. Il bando prevede le modalità di ammissione di candidati idonei a tali ulteriori risorse rese disponibili dopo la sua pubblicazione.

4. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni, sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività del dottorando previsto per ciascun anno.

5. Nel caso in cui la borsa di studio non venga rinnovata e si attivi la procedura di decadenza cui all'art. 16, comma 2, lettera a), l'importo della borsa non utilizzato ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione che valuta la riassegnazione per il finanziamento di Dottorati di Ricerca nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento. Nel caso in cui il dottorando rinunci al proseguimento degli

studi, si applica quanto previsto ai successivi commi 10,11,12 e 13. Nel caso in cui il dottorando rinunci al solo beneficio della borsa di studio, si applica quanto previsto al successivo comma 14.

6. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista da decreto ministeriale. Per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione all'estero per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi e di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi, autorizzato dal Collegio, è previsto l'incremento della borsa di studio nella misura del cinquanta per cento. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in tutela di tesi con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente Regolamento. Il dottorando presenta istanza per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero al Collegio, ai fini dell'autorizzazione. I dottorandi che non godono di borsa di studio possono usufruire, sotto forma di contributo alle spese di soggiorno all'estero, di un importo pari all'incremento massimo del cinquanta per cento della borsa di studio.

7. A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio dei singoli Centri di Responsabilità dipartimentali, un *budget* per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di Corso e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa di studio. Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti di Ateneo in materia, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo del *budget* non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

8. I contratti di apprendistato di cui all'articolo 1, comma 5 del D.M. 226/2021 e le altre forme di sostegno finanziario, sono mantenuti negli anni di Corso successivi al primo applicando i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 4 del presente articolo.

9. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal comma 4 del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

10. Nel caso in cui un dottorando titolare di borsa di studio rinunci al proseguimento del Corso ovvero nei casi definiti dall'art. 16, comma 2 lettere b) e c) del presente Regolamento, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata dalla data della rinuncia o della decadenza. La rinuncia e la decadenza non comportano la restituzione dei ratei già percepiti, salvo i casi in cui le eventuali normative nazionali ed internazionali di riferimento del finanziamento prevedano diversamente.

11. In caso in cui la rinuncia di cui comma 10 avvenga entro i primi quattro mesi dalla data di inizio dell'attività formativa del Corso, la parte residua della borsa di studio viene attribuita d'ufficio, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione, al primo dei dottorandi senza beneficio di borsa di studio immatricolato al Corso. Nel caso in cui questi non accetti la borsa, si procede con l'attribuzione ai dottorandi senza borsa che seguono in graduatoria. Nel caso in cui nessuno dei dottorandi senza borsa immatricolato accetti l'assegnazione della borsa liberata dal rinunciatario, è autorizzato il subentro sul posto con beneficio di borsa di studio liberata dal rinunciatario da parte degli idonei non assegnatari mediante scorrimento della graduatoria di ammissione dei non immatricolati. Nel caso in cui nessuno degli idonei non assegnatari accetti, l'importo della borsa ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione che valuta la riassegnazione per il finanziamento di Dottorati di Ricerca nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

12. In caso in cui la rinuncia di cui comma 10 avvenga successivamente al quarto mese ed entro il diciottesimo mese dalla data di inizio dell'attività formativa del Corso, la parte residua della borsa di studio viene attribuita d'ufficio, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione, al primo dei dottorandi senza beneficio di borsa di studio immatricolato al Corso. Nel caso in cui questi non accetti la borsa, si procede con l'attribuzione ai dottorandi senza borsa che seguono, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione. Nel caso in cui nessuno degli immatricolati senza borsa accetti l'assegnazione della borsa liberata dal rinunciatario, non si dà luogo a subentri sul posto con beneficio di borsa di studio liberata dal rinunciatario da parte degli idonei non assegnatari mediante scorrimento della graduatoria di ammissione dei non immatricolati e l'importo della borsa ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione, che valuta la riassegnazione per il finanziamento di Dottorati di Ricerca nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

13. Nel caso in cui la rinuncia di cui al comma 10 avvenga oltre il diciottesimo mese dalla data di inizio dell'attività formativa del Corso, le relative risorse per la borsa di studio liberate vengono gestite secondo la procedura prevista dal comma 5.

14. Il dottorando che rinuncia al solo beneficio della borsa di studio, perde ogni diritto alla fruizione delle maggiorazioni previste ai commi 6 e 7 del presente articolo, mantenendo il proprio status di studente. La borsa di studio liberata dal rinunciatario è attribuita d'ufficio, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione, al primo dei dottorandi senza beneficio di borsa di studio immatricolato al Corso. Nel caso in cui questi non accetti la borsa, si procede con l'attribuzione ai dottorandi senza borsa che seguono, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione. Nel caso in cui nessuno degli immatricolati senza borsa accetti l'assegnazione della borsa liberata dal rinunciatario, l'importo della borsa ritorna nella disponibilità dell'Amministrazione, che valuta la riassegnazione per il finanziamento di Dottorati di Ricerca nell'ambito della procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento. Se la rinuncia al solo beneficio della borsa di studio avviene oltre il diciottesimo mese dalla data di inizio dell'attività formativa del corso, le relative risorse liberate vengono gestite secondo la procedura prevista dal comma 5.

15. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

16. Il contributo di ammissione al Corso, definito al successivo art. 11, non deve essere corrisposto dal borsista subentrante nel posto liberato dal dottorando rinunciatario.

Titolo IV – Attività dei corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 11 - Organizzazione delle attività

1. La data di inizio dell'attività dei Corsi viene definita annualmente in fase di programmazione di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento.

2. I Corsi hanno una durata non inferiore a 3 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio e al Dipartimento sede amministrativa del Corso nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

4. Il Collegio definisce il Piano di ricerca e formazione, che viene allegato alla proposta di attivazione o rinnovo del Corso. Il Piano, eventualmente anche differenziato per curricula, prevede le attività formative dei dottorandi che si svolgeranno nel corso dei tre anni. Tali attività devono comprendere, anche organizzate in comune fra più Corsi, la formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità. I singoli Piani di ricerca e formazione, predisposti per ciascun dottorando, comprendono lo svolgimento, sotto la guida e la responsabilità di un supervisore, del progetto di ricerca individuale eventualmente aggiornato annualmente, nonché la redazione della tesi di Dottorato. Il Piano prevede ordinariamente lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

5. Il Piano potrà essere variato nel caso di attivazione di convenzioni di co-tutela di tesi ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d) del D.M. 226/2021.

Titolo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 12 - Contributi di iscrizione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente, con relativo Regolamento, l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi.

Art. 13 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di Dottorato di Ricerca richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di Dottorato Industriale.
2. All'inizio di ogni anno di corso successivo al primo, il dottorando ammesso alla prosecuzione degli studi deve rinnovare l'iscrizione mediante il versamento del contributo per la frequenza. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando, fatti salvi i casi di cui all'art. 15. Alla fine di ciascun anno di frequenza al Corso, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, ad eccezione di coloro i quali stiano usufruendo di periodi di sospensione da recuperare.
3. Il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo ovvero autorizza i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso alla presentazione della tesi ai valutatori, secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.
4. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta la decadenza del dottorando dal Corso, con perdita del beneficio della borsa, ove concessa.
5. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio, attività di didattica integrativa entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico e di tutorato, anche retribuita, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
7. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero. Il periodo di svolgimento di attività di ricerca e formazione all'estero, autorizzato dal Collegio è disciplinato ai sensi dell'art. 10, comma 6 del presente Regolamento.
8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 (G.U 23 ottobre 2007, n. 247), i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del Corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
9. Il Collegio può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso. Per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità con la frequenza al Corso derivante dall'attività lavorativa.
10. Per i dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 5 del D.M. 226/2021.
11. Lo status di studente di corso di Dottorato di Ricerca permane fino alla discussione finale della tesi di Dottorato.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, l'iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a:
 - a) corsi di laurea e laurea magistrale;
 - b) corsi di specializzazione, fermo restando quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento;
 - c) master di I o II livello;
 - d) altri corsi di Dottorato in Italia o all'estero, fatti salvi i casi di Dottorati internazionali e di dottorati in co-tutela di tesi.

2. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che abbiano ottenuto l'ammissione a un corso di Dottorato di Ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda alla Segreteria Studenti competente.

3. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera alle competenti Segreterie Studenti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e odontoiatriche.

Art. 15 – Sospensione e interruzione della frequenza dei Corsi

1. La frequenza alle attività dei corsi di Dottorato è obbligatoria.

2. La frequenza alle attività dei corsi di Dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando nei seguenti casi:

a) astensione obbligatoria per maternità e congedo parentale, secondo quanto previsto dalla normativa a tutela della genitorialità;

b) malattia documentata;

c) gravi e giustificati motivi.

3. La sospensione della frequenza del Corso, fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità, può essere richiesta per una durata massima di sei mesi.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 2 si mantengono i diritti al beneficio della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario, la cui erogazione verrà interrotta per la durata del periodo della sospensione con successivo recupero alla ripresa della frequenza del Corso, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

5. I periodi di sospensione di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sommati a quelli previsti dall'art. 17, commi 4 e 5 del presente Regolamento, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi.

Art. 16 – Decadenza dalla frequenza ai Corsi

1. Assenze del dottorando superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore, su indicazione del supervisore e dei co-supervisori, segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

2. È prevista la decadenza dal corso di Dottorato di Ricerca, disposta dal Collegio con delibera motivata, in caso di:

a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività e in sede di valutazione, per i dottorandi dell'ultimo anno di corso, di autorizzazione alla presentazione della tesi ai valutatori;

b) assenze ingiustificate e prolungate;

c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Titolo VI - Conseguimento del titolo

Art. 17 - Redazione della tesi ed esame finale

1. Il titolo di Dottore di Ricerca (abbreviato in "Dott. Ric." o "Ph.D.") è un titolo accademico rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di Dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un professore universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

3. La discussione della tesi di Dottorato è pubblica.

4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del Corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

5. Una proroga della durata del Corso per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso al dottorando la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dei singoli Centri di Responsabilità dipartimentali derivanti da finanziamenti esterni per la ricerca e/o risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

6. I periodi di proroga di cui ai commi 4 e 5 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, compresi i periodi di sospensione di cui al precedente art. 15, comma 2 del presente Regolamento, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, all'Anagrafe dei dottorati e Banca Dati delle tesi di Dottorato, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Permane l'obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.

8. L'assenza di dottorando alla discussione pubblica della tesi viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) causa di forza maggiore.

In tali casi, i dottorandi interessati ne danno immediata comunicazione al Collegio ed entro i quindici giorni successivi alla risoluzione dell'impedimento presentano al Collegio istanza per poter sostenere la discussione della tesi. Il Collegio, con proposta motivata e tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al dottorando la discussione della tesi, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 17 del presente Regolamento oppure ammette lo stesso a successive sessioni di discussione di tesi.

9. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al Diploma finale (*Diploma Supplement*).

Art. 18 - Commissione giudicatrice della discussione pubblica della tesi

1. Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso nomina le Commissioni giudicatrici della discussione della tesi, su proposta del Collegio entro trenta giorni dalla ultima notifica in ordine temporale pervenuta dai valutatori esterni e trasmette il provvedimento di nomina alla Segreteria amministrativa competente.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e per non più di un terzo appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. La presidenza della Commissione giudicatrice dell'esame finale è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

4. Il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi didattici e scientifici dei candidati.
5. Le eventuali dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, che provvederà alla nomina dei sostituti.
6. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della nomina. Decorso i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso nomina una nuova Commissione, su proposta del Collegio, con esclusione dei componenti decaduti.
8. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico può attribuire la lode. Il giudizio, ovvero il verbale della discussione della tesi di Dottorato di Ricerca redatto dalla Commissione giudicatrice, viene trasmesso alla Segreteria amministrativa competente.
9. Successivamente al rilascio del titolo di Dottore di Ricerca, l'Università cura il deposito delle tesi finali come previsto dall'art. 14 del D.M. 226/2021.

Titolo VII – Internazionalizzazione e corsi di Dottorato di Ricerca in co-tutela

Art. 19 - Internazionalizzazione

1. L'Università, nell'ambito dei propri corsi di Dottorato di Ricerca, promuove e agevola la cooperazione internazionale.
2. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere il rilascio di apposita certificazione di conseguito titolo, nonché prevedere il rilascio di attestazioni a fronte di specifiche attività di ricerca svolte nell'ambito di tali accordi.
3. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio, può rilasciare la certificazione di "*Doctor Europaeus*" aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di Ricerca, anche come parte del *Diploma Supplement*, qualora vengano soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
 - a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due valutatori di due università di paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) almeno un membro della Commissione che assegna il titolo deve appartenere ad una università di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi;
 - c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi.

Art. 20 – Visiting PhD Student

1. Agli studenti iscritti a corsi di Dottorato di altra università (italiana o straniera) che trascorrono un periodo di ricerca di durata superiore a un mese presso l'Università, non ricompresi in specifici accordi di co-tutela di tesi, viene assegnato il ruolo di *Visiting PhD Student* su richiesta di un professore o ricercatore dell'Ateneo che, con apposita lettera di invito, deve indicare la struttura di provenienza del dottorando in visita, gli obiettivi della sua presenza presso l'Università e il periodo di permanenza.
2. I *Visiting PhD Student* non vengono iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università e non conseguono il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università.

3. Il Dipartimento presso cui il *Visiting PhD Student* svolge principalmente la propria attività di ricerca, attiva le procedure per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Università (accesso ai servizi bibliotecari, alla rete internet, alle aule informatiche, ai laboratori ecc...).

Art. 21 - Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi

1. L'Università stipula accordi bilaterali con università straniere, con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento aventi ad oggetto la realizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca in di co-tutela di tesi, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un supervisore dell'Università e di un supervisore del soggetto con il quale ha stipulato l'accordo.

2. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo.

3. Il titolo di Dottore di Ricerca è completato con la dizione "tesi in co-tutela con".

TITOLO VIII – Dottorato Industriale

Art. 22 – Corso di Dottorato Industriale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del presente Regolamento, se l'Università intende attivare un corso di Dottorato Industriale deve stipulare convenzioni o consorzi con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti:

b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;

c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di Dottorato Industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta tra Università e impresa in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di Dottorato Industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, possono:

a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

TITOLO IX - Norme transitorie e finali

Art. 23 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato ed emanato nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.M. 226/2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento ministeriale cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45. Il presente Regolamento, redatto conformemente al D.M. 226/2021, si applica a tutti i Corsi attivi al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale. L'applicazione degli art. 9, comma 7 e 16,

comma 5 è possibile nei limiti del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio del 2022, ferma restando l'autonomia finanziaria dipartimentale.

3. In prima via interpretativa, in assenza di ulteriori precisazioni ministeriali, la "*data di iscrizione ai corsi di dottorato*" richiamata in diversi articoli del D.M. 226/2021 è da intendersi come data di inizio dell'attività formativa dei corsi di Dottorato dell'Università.